

Allegato.....
Vigevano.....
serie.....

27 OTT. 2023

N. 482

Il Funzionario
Giovanni Dainotti
STATUTO



ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita un'associazione senza scopo di lucro con finalità
di promozione dell'arte e della cultura, denominata:

"ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO CAGNONI".

Trattasi di una libera associazione, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del titolo I cap. III, art. 36 e seguenti del Codice Civile e nel rispetto del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni (di seguito CTS), nonché a norma di quanto indicato nel presente statuto, nel regolamento associativo, nelle delibere del consiglio direttivo e nei verbali dell'assemblea.

La denominazione potrà essere integrata da qualifiche e/o altre espressioni, sia per libera scelta che al fine di adempiere ad obblighi di legge, con semplice delibera del consiglio direttivo. A decorrere dall'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi degli artt. 11 e 12 CTS, la denominazione sociale dovrà contenere l'indicazione di "ente del terzo settore" o l'acronimo "E.T.S.". Di tale indicazione e degli estremi relativi all'iscrizione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La sede dell'Ente è stabilita nel comune di Vigevano (PV), presso il Civico Teatro Cagnoni, corso Vittorio Emanuele II, n. 45.



Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente atto e può essere attuato con delibera del Consiglio Direttivo. Della variazione va data tempestiva notizia agli associati, al RUNTS, alle autorità, nonché ad ogni altro soggetto interessato.

X SB

ARTICOLO 2 - FINALITÀ

L'associazione ha come scopo principale quello di promuovere la cultura e l'arte, con particolare riferimento alle attività del Teatro Cagnoni di Vigevano.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 CTS, l'associazione dichiara di esercitare in via principale l'attività di interesse generale indicata alla lettera i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo" ed in misura complementare l'attività indicata alla lettera f) "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e successive modificazioni" e alla lettera k) "organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso".

Tali attività di interesse generale vengono svolte per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



L'associazione può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali. L'associazione potrà compiere tutti gli atti e porre in essere tutti i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. È permesso esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 CTS e nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti dalla legge, a condizione che in sede di approvazione del bilancio il consiglio direttivo, in una annotazione in calce al bilancio, ne documenti il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di carattere generale.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

ARTICOLO 3 - ADESIONI

La procedura di ammissione si realizza secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, previo versamento della quota associativa nella misura stabilita annualmente dal consiglio direttivo, fermo restando il libero diritto di recesso. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La deliberazione di ammissione è comunicata, anche verbalmente, all'interessato ed è annotata nel libro degli associati.

ARTICOLO 4 - SOCI

Gli associati aderenti all'associazione si distinguono in:

- soci ordinari;
- soci giovani;

- soci sostenitori;

- soci onorari.

Tutti i soci aderiscono all'associazione versando la quota annuale come determinata dal consiglio direttivo.

I soci sostenitori sono coloro che versano volontariamente un contributo maggiorato rispetto alla quota annuale.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da contributi e da beni assegnati da istituzioni, aziende, associazioni e privati cittadini, singoli associati, nonché dai beni acquistati o ricevuti in donazione. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 8 CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 6 - ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;

- il consiglio direttivo, composto da sei membri eletti dalla assemblea;

- il legale rappresentante, eletto dall'Assemblea;



[Handwritten signature] *[Handwritten initials SB]*

- l'organo di controllo, composto da uno a tre membri eletti dall'Assemblea.

L'elezione di un organo di controllo, anche monocratico, e l'attribuzione delle funzioni di revisore legale restano facoltativi fino al superamento per due esercizi consecutivi dei limiti individuati rispettivamente dagli artt. 30 e 31 CTS.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salva la corrispondenza del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'incarico ricoperto.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano ed è costituita dagli associati aventi tutti uguale rappresentatività e peso.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere eletti e rieletti, in modo da non impedire il fisiologico avvicendamento democratico che deve caratterizzare un'associazione. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

L'assemblea è regolata dalle disposizioni del presente statuto, nel rispetto dell'art. 24 CTS. L'assemblea è presieduta dal legale rappresentante che la convoca almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni volta lo ritenga necessa-



rio il consiglio direttivo.

La convocazione dell'assemblea può avvenire su richiesta motivata di almeno un quinto degli associati; in tal caso il legale rappresentante deve convocarla entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche telematico (email o messaggio con risposta di ricevimento) con indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, inviato a ciascun associato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

È ammessa l'Assemblea a distanza a mezzo video conferenza, purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono in regola con il versamento della quota sociale e risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, ai sensi del comma 1 del citato art. 24 CTS, salva deroga del consiglio direttivo in favore degli associati iscritti da meno di tre mesi.

Ciascun aderente ha diritto ad un voto.

Ai sensi dell'art. 24 c. 3 CTS, salvo che il consiglio direttivo



[Handwritten signature]

non disponga diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta. Ciascun associato può ricevere sino ad un massimo di tre deleghe se il numero di associati è inferiore a cinquecento e sino ad un massimo di cinque deleghe se superiore.

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese e delibera con voto segreto per le questioni relative a persone e per l'elezione delle cariche sociali.

Ai sensi dell'art. 25 CTS, l'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali, compreso il legale rappresentante;
- b) nominare e revocare, ove previsto ai sensi dell'art. 31 CTS, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio dell'associazione redatto a norma dell'art. 13 CTS;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e avviare eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sull'esclusione degli associati, se il consiglio direttivo non attribuisce la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla propria



competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto o dalle delibere del consiglio direttivo.

L'assemblea, inoltre:

1 - approva il programma di attività;

2 - discute e decide sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

La convocazione è fatta con le medesime modalità previste per l'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo amministrativo normato dall'art. 26 CTS. È composto da sei membri: cinque persone (un segretario, un tesoriere, più tre consiglieri) oltre al legale rappresentante. Ogni mandato ha la durata di tre anni e tutti i membri sono rieleggibili.

Della loro nomina va data comunicazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ove l'associazione ne risultasse iscritta, indicando a chi è attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del consiglio direttivo è generale.

Il consiglio è convocato dal legale rappresentante, che lo presiede.

Si riunisce almeno una volta all'anno per la verifica contabile



e la redazione del bilancio a norma dell'art. 13 CTS e ogni volta che il legale rappresentante o almeno un terzo dei consiglieri lo reputino necessario e lo richiedano.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il consiglio direttivo:

- a) dà esecuzione alle delibere dell'assemblea;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati ad altri organi;
- c) cura i rapporti con il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- d) predispone il programma di attività da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- e) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal legale rappresentante;
- f) redige i bilanci a norma dell'art. 13 CTS e li sottopone all'assemblea per l'approvazione;
- g) esamina e delibera sulle domande di adesione;
- h) redige ed approva a maggioranza il regolamento interno dell'associazione, che vincola i rapporti fra gli associati.

ARTICOLO 9 - LEGALE RAPPRESENTANTE

Il legale rappresentante rappresenta l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti dei terzi ed in giudizio. È eletto dall'assemblea a maggioranza.

[Handwritten signature]



Presiede il consiglio direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri dello stesso, adottando i provvedimenti da sottoporre alla ratifica del consiglio medesimo entro quindici giorni o, al più tardi, in occasione della prima riunione utile; vigila e cura sul funzionamento dell'associazione; adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate.

In caso di impedimento, il legale rappresentante è sostituito nei compiti di ordinaria amministrazione da un membro del consiglio direttivo nominato dallo stesso rappresentante.

Il legale rappresentante può delegare in via permanente o transitoria parte dei propri compiti ai componenti del consiglio direttivo, singolarmente o riunito in commissioni "ad hoc".

Ogni mandato ha la durata di tre anni e il legale rappresentante è rieleggibile.

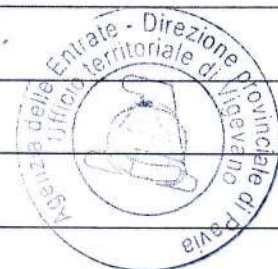
ARTICOLO 10 - SEGRETARIO E TESORIERE

Nella sua prima riunione il consiglio direttivo nomina il segretario e il tesoriere scegliendoli tra i membri del consiglio.

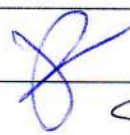
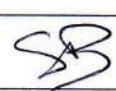
Il segretario svolge compiti organizzativi necessari per il buon funzionamento dell'associazione.

Il tesoriere sovrintende al funzionamento contabile dell'associazione e ne è responsabile. Deve provvedere alla stesura della prima nota di cassa e banca, alla minuta di bilancio consuntivo e, qualora opportuno, anche alla predisposizione della relazione illustrativa e del bilancio preventivo, da sottoporre al consiglio direttivo.

 SB



L'associazione ha la facoltà di aprire conti correnti e di deposito bancari e/o postali; l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi potrà avvenire con firma singola e disgiunta del legale rappresentante o del tesoriere, su delega del legale rappresentante.

ARTICOLO 11 - REVISORI DEI CONTI

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 30 CTS l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

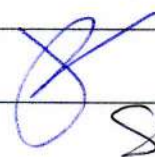
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.



Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed

integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti (professionista o società di revisione) iscritto nell'apposito registro tenuto a cura del Ministero dell'Economia e Finanze, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.


SB

ARTICOLO 12 - LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali a norma dell'art. 15 CTS:

- a) libro degli associati o aderenti;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui vanno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) e d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

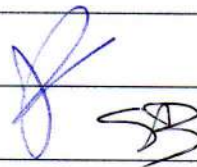
Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali e il consiglio direttivo ne deve stabilire le modalità.

ARTICOLO 13 - MODIFICHE ALLO STATUTO



Le modifiche allo statuto possono essere proposte dal rappresentante legale, dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci.

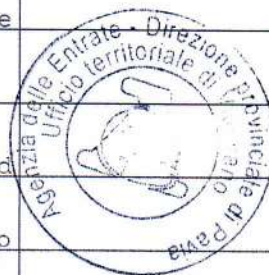
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



ARTICOLO 14 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci riuniti in assemblea straordinaria.

Il patrimonio verrà devoluto, su delibera dell'assemblea, ad organizzazioni con le stesse finalità, previo parere positivo del RUNTS previsto a norma del Codice del Terzo Settore. Conseguentemente, il consiglio direttivo provvede alla cancellazione dell'associazione dal RUNTS. La procedura di scioglimento e di cancellazione segue le disposizioni previste dal RUNTS e dal Codice del Terzo Settore.



ARTICOLO 15 - REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

Il regolamento associativo contiene le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'associazione, sui diritti ed obblighi degli associati, sui criteri di loro ammissione e di esclusione. Di ogni emendamento ritenuto necessario o utile per la gestione della vita associativa, viene data notizia in assemblea ordinaria ed una copia aggiornata del regolamento è messa a disposizione di ogni associato.

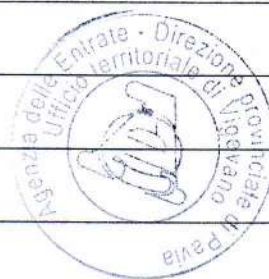
ARTICOLO 16 - ACCETTAZIONE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

Ogni associato, aderendo all'associazione, accetta di rispettare le disposizioni del presente statuto e del regolamento associativo e di esserne vincolato. Nessun associato può essere esonerato dall'osservanza dello statuto e del regolamento associativo per non averne ricevuta copia.

8 B

ARTICOLO 17 - NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Nel presente statuto ogni riferimento al Codice del Terzo settore diviene efficace solo dopo la data di effettiva entrata in vigore della relativa disposizione normativa. Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) diviene efficace solo a seguito della sua definitiva operatività, ai sensi dell'art. 53, comma 2 CTS.



Nel periodo transitorio decorrente dal 3 luglio 2017 - data di attuazione della riforma del Terzo Settore avvenuta a norma del citato D.Lgs. n. 117/2017 - fino alla definitiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed alla conseguente avvenuta iscrizione dell'associazione nello stesso registro, la qualifica di ETS non è spendibile nelle comunicazioni al pubblico. Successivamente all'iscrizione l'associazione sarà tenuta ad indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Ai sensi dell'art. 82, comma 3 CTS le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Ai sensi del

medesimo art. 82, comma 5 è esente da imposta di bollo ogni documento cartaceo o informatico, in ogni modo denominato, emesso o ricevuto da enti del Terzo settore, incluso il presente statuto ed il suo verbale di approvazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto o nei regolamenti associativi si rinvia al Codice del Terzo Settore ed alle relative disposizioni attuative, oltre che al Codice Civile.

ARTICOLO 18 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia connessa o relativa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente statuto, è competente il foro di Pavia.

=====

Letto, confermato e sottoscritto a Vigevano.

Li 17/10/2023

SARA BRASCA

= Sara Brasca

VALERIA SILVIA FRANCESE =

Valeria Francese

=====

